

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, ARMELLIN, BIAFORA, CAROLI, COLONI, CULICCHIA,
DAL CASTELLO, FOSCHI, GELPI, GUALCO, LATTANZIO, LEONE,
MENSORIO, NUCCI MAURO, POLIZIO, RANDAZZO, RAFFAELE
RUSSO, SANTONASTASO, SAVIO, STORNELLO, TEALDI, TOR-
CHIO, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI**

Norme per l'elezione diretta del sindaco

Presentata il 14 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — La riforma del sistema per l'elezione del sindaco e per la nomina dell'esecutivo comunale appare sempre di più come uno dei cardini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto sociale ed alle sue conseguenti esigenze.

Infatti, la scissione di responsabilità tra organi dell'esecutivo degli enti locali e il ribaltamento frequente della maggioranza sono fattori che danneggiano fortemente la credibilità delle istituzioni, determinando un crescente distacco tra cittadini e amministratori.

In tal modo, con l'apertura di crisi nate spesso su motivazioni di non fondato interesse generale, non si riesce a realizzare un indirizzo politico unitario e un'azione amministrativa continuativa e

coerente. È, pertanto, indispensabile rinsaldare il rapporto tra cittadino e amministrazioni locali, nonché rafforzare e rendere più stabile l'esecutivo.

Come risposta a tali esigenze la presente proposta di legge prevede l'elezione a suffragio universale diretto del sindaco, in modo che sia espressione efficace di un verdetto popolare, eliminando quel sistema di combinazioni, compromessi e trattative tra partiti e correnti, da cui la comunità è del tutto esclusa e che è diventato, ormai, norma consolidata.

Nella proposta di legge si prevede un sistema di elezione maggioritario con eventuale ballottaggio.

Il sindaco ha il potere di nomina degli assessori e li può scegliere anche al di fuori del consiglio. Così, pur garantendosi

una autonomia dell'esecutivo rispetto alla maggioranza consiliare, non si spezza il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta, poiché nel caso di rottura di tale rapporto con la presentazione di una mozione, si determina lo scioglimento automatico del consiglio. La possibilità di attribuire la funzione di assessore a persone estranee al consiglio non deve significare una sorta di sfiducia precostituita nei riguardi dei membri eletti: essa sottolinea la esigenza di affidare l'amministrazione della *res publica* alle persone più idonee per capacità tecnica ed esperienza professionale, sia che si trovino all'interno del consiglio, sia che di esso non facciano parte.

Al sindaco è attribuito, altresì, il potere di revoca e di sostituzione degli assessori. Per l'elezione del consiglio nulla s'inova rispetto alle norme vigenti.

La proposta in esame introduce importanti modifiche alla legge sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), che prevede l'elezione del sindaco e della giunta da parte del consiglio comunale e nel suo ambito, nonché l'istituto della « sfiducia costruttiva », espressa con una mozione approvata a maggioranza. Il testo proposto, infatti, per rafforzare l'esecutivo, richiede la maggioranza qualificata dei due terzi del consiglio.

Poiché la legge n. 142 del 1990 è una legge di principi, la quale prevede (articolo 1, comma 3) che eventuali successive leggi derogatorie, quale si propone di essere quella in esame, debbono necessariamente recare una modifica espressa delle sue disposizioni, è stato previsto l'articolo 4, che dichiara la modifica degli articoli 33, 34 e 37 di quella legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il sindaco di ogni comune o città metropolitana è eletto a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni. L'elezione del sindaco avviene contestualmente, ma con distinto procedimento, a quella del consiglio comunale o metropolitano, per la quale continuano ad applicarsi le norme vigenti.

2. Il sindaco è eletto con il sistema maggioritario di cui all'articolo 2, nell'ambito di liste plurinominali, presentate secondo le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

3. Sono eleggibili alla carica di sindaco i cittadini che hanno i requisiti necessari per candidarsi alla carica di consigliere comunale o di consigliere metropolitano.

4. È consentita la candidatura per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale o metropolitano nello stesso comune o città metropolitana, ma in caso di elezione ad entrambe le funzioni, l'eletto decade automaticamente dalla carica di consigliere comunale o metropolitano.

ART. 2.

1. È proclamato eletto il candidato per la carica di sindaco che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prescritta, si procede, nella domenica successiva a quella della votazione, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi. È proclamato sindaco colui che consegue il maggior numero dei voti validi.

ART. 3.

1. Il sindaco nomina gli assessori che compongono la giunta comunale o metropolitana, scegliendoli, anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale o metropolitano, senza limitazione numerica, tra i cittadini iscritti alle liste elettorali in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o metropolitano. L'accettazione della nomina alla carica di assessore determina l'automatica decadenza dalla carica di consigliere comunale o metropolitano.

2. Il sindaco può revocare o sostituire uno o più assessori, dandone previa comunicazione al consiglio comunale o metropolitano.

3. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

4. La decadenza del sindaco o le sue dimissioni implicano sempre la decadenza della giunta.

5. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di un'apposita mozione motivata, votata per appello nominale, con voto della maggioranza dei due terzi del consiglio comunale o metropolitano.

6. La mozione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

7. L'approvazione della mozione di cui ai commi 5 e 6 determina la decadenza del sindaco e della giunta, nonché lo scioglimento del consiglio comunale o metropolitano. Le elezioni per il rinnovo devono avere luogo entro il trentesimo giorno dallo scioglimento.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono espressa modifica degli articoli 33, 34 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.